

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI EFFETTUATI DA EGAS

MATRICE DELLE REVISIONI					
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE / TIPO MODIFICA	REDATTA DA	VERIFICATA DA	APPROVATA DA
00	21/07/2017	Emissione	S. Borghese	A. Camarda – N. Di Marco N. Bortolotti	T. Del Do M. Chittaro M. Romano
01					
02					
03					
04					
05					

Sommario

Articolo 1 – Finalità.....	3
Articolo 2 – Definizioni.....	3
Articolo 3 - Principi generali.....	4
Articolo 4 - Trattamento di dati sensibili.....	4
Articolo 5 - Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari.....	4
Articolo 6 - Trattamento dei dati personali in ambito sanitario.....	5
Articolo 7 - Trattamento di dati comuni.....	5
Articolo 8 – Obblighi di trasparenza.....	6
Articolo 9 – Titolare del trattamento.....	7
Articolo 10 – Responsabile del trattamento.....	7
Articolo 11 - Responsabili esterni del trattamento.....	8
Articolo 12 - Incaricati del trattamento.....	9
Articolo 13 – Censimento dei trattamenti dei dati personali.....	9
Articolo 14 - Amministratori di sistema.....	9
Articolo 14 - Referente aziendale per la privacy.....	10
Articolo 16 – Interessato.....	10
Articolo 17 - Modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.....	11
Articolo 18 – Riscontro all’interessato.....	11
Articolo 19 - Informativa.....	12
Articolo 20 – Informative semplificate.....	13
Articolo 21 - Obblighi di sicurezza.....	13
Articolo 22 – Misure particolari per il rispetto dei diritti degli interessati.....	15
Articolo 23 –Responsabilità.....	15
Articolo 25 - Norma di rinvio.....	16
Articolo 26 – Entrata in vigore.....	16

Articolo 1 – Finalità

Il presente regolamento è diretto a dare precipua attuazione presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi, di seguito più brevemente "EGAS", alla disciplina di cui al D.l.vo n. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito indicato come "Codice".

In particolare, il regolamento è finalizzato a garantire che i trattamenti dei dati personali effettuati dall'EGAS si svolgano nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, oltre che dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il presente regolamento si applica a tutte le strutture organizzative di Egas.

Articolo 2 – Definizioni

Ai sensi del Codice e del presente Regolamento si intende per:

"trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

"dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

"dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

"dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

"dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

"dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

"titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

"responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

"incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

"interessato", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;

"comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal

responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

"diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

Articolo 3 - Principi generali

Qualunque trattamento di dati personali effettuato dall'EGAS è consentito soltanto per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Al fine della corretta conservazione dei dati, deve essere verificata costantemente da parte dei Responsabili del trattamento dei dati, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche in seguito a delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per l'indispensabilità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.

I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

Articolo 4 - Trattamento di dati sensibili

Il trattamento di dati sensibili è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

Nel caso in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati e le operazioni eseguibili, il trattamento è consentito in base all'atto di natura regolamentare adottato a cura della Regione Friuli Venezia Giulia in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g), del Codice.

Se il trattamento non è previsto da una specifica disposizione di legge, potrà essere richiesta al Garante l'individuazione delle attività che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico per le quali è conseguentemente autorizzato il trattamento dei dati sensibili, previa indicazione dei tipi di dati e di operazioni effettuate in apposito atto di natura regolamentare.

Articolo 5 - Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari

L'EGAS può trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di

dati anonimi o di dati personali di natura diversa ed i Responsabili del trattamento dei relativi dati sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

I responsabili del trattamento dei dati verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i responsabili del trattamento valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I medesimi dati sono trattati con le stesse modalità anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali in ambito sanitario

Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:

- a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;
- b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.

In tali casi il consenso può essere prestato con le modalità semplificate previste dal Codice.

Articolo 7 - Trattamento di dati comuni

Il trattamento riguardante da parte di EGAS è consentito soltanto per lo svolgimento di funzioni istituzionali anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

Salvo quanto specificamente previsto per il trattamento dei dati in ambito sanitario, EGAS non deve richiedere il consenso dell'interessato.

La comunicazione a privati o a enti pubblici economici e la diffusione dei dati da parte di EAGS sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

La comunicazione e la diffusione sono comunque vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:

a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;

b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta;

E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Articolo 8 - Obblighi di trasparenza

L'EGAS assolve agli obblighi di legge in materia di trasparenza, quale livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati previsti, tenendo conto degli indirizzi impartiti al riguardo dal garante Privacy nelle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"¹.

Ai sensi della vigente normativa circa gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, gli obblighi di pubblicazione, da parte di EGAS, dei dati personali, diversi dai dati sensibili e giudiziari, comportano la possibilità di diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentano la indicizzazione e rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

In caso in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, EGAS provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'Ente. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'Ente idonee a rivelare informazioni relative a dati sensibili.

I Responsabili delle strutture organizzative che propongono un decreto o che adottano una determinazione dirigenziale verificano, alla luce dei principi di pertinenza e non eccedenza sanciti dal Codice Privacy, che l'inclusione nel testo di dati personali sia realmente necessaria per perseguire le finalità proprie del provvedimento.

¹ Provvedimento del 15 maggio 2014

Devono in ogni caso essere privilegiate modalità di redazione che prevedano l'utilizzo di dati anonimi o non direttamente identificativi, quali codici o altri riferimenti, se lo scopo cui l'atto è preordinato è ugualmente raggiungibile.

Laddove gli allegati dei decreti o delle determinazioni dirigenziali contengano dati sensibili tutelati dalla normativa in tema di privacy, l'allegato non verrà pubblicato all'Albo e rimarrà depositato agli atti presso la struttura organizzativa competente – per esigenze di tutela della riservatezza dei destinatari del provvedimento o di terzi – fermo restando il diritto di accesso, come disciplinato dalla L. n. 241/1990 e ss. mm. ed ii., e dagli artt. 59 e 60 del Codice Privacy.

Articolo 9 – Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è l'EGAS nel suo complesso che esercita, in persona del suo legale rappresentante, un potere decisionale del tutto autonomo, anche unitamente ad altri titolari, in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

In particolare, spetta al Titolare:

- designare i responsabili del trattamento, specificando analiticamente per iscritto i compiti affidati, impartendo istruzioni agli stessi e vigilando sulla puntuale osservanza da parte degli stessi delle disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e delle proprie istruzioni;
- notificare al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere solo nei casi indicati nell'art. 37 del Codice;
- comunicare previamente al Garante la comunicazione di dati personali ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
- comunicare previamente al Garante il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto da programmi di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo del Codice;
- effettuare al Garante le richieste di autorizzazione al trattamento di dati personali indicate dall'art. 41 del Codice.

Il titolare si avvale del supporto del Referente privacy e della collaborazione dei Responsabili del trattamento dati.

Articolo 10 – Responsabile del trattamento

Il “Responsabile del trattamento” è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo designato dal Titolare al trattamento di dati personali.

In considerazione della complessità strutturale dell'Ente, articolato nel proprio interno in una pluralità di centri di attività e centri di risorsa, il Titolare si avvale della facoltà di designare uno o più Responsabili del trattamento dei dati effettuati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali mediante suddivisione di compiti.

I Responsabili sono individuati tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Presso Egas l'incarico di responsabile del trattamento dei dati coincide, di norma, con la titolarità dell'incarico di:

- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario
- Direttore di Dipartimento

- Direttore di Struttura Complessa
- Direttore di Struttura semplice dipartimentale
- Direttore di struttura semplice di struttura complessa
- Dirigente di servizio

In presenza di particolari esigenze organizzative e funzionali alle attività di competenza, Egas si riserva di nominare come Responsabile del trattamento ulteriori figure.

La nomina viene effettuata utilizzando il modello – allegato 1 ed i compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare – allegato 2.

Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al periodo precedente e delle proprie istruzioni.

Un originale dell'atto di nomina sottoscritto da entrambe le parti viene trattenuto dal soggetto nominato Responsabile, l'altro originale viene conservato nel fascicolo del dipendente a cura della SS Gestione Risorse Umane.

L'elenco dei Responsabili, completo ed aggiornato, è tenuto a cura del Referente privacy aziendale. A tale fine la SS Gestione Risorse Umane trasmette tempestivamente, e comunque entro 7 giorni, al referente privacy aziendale le modifiche sull'attribuzione di responsabilità/incarichi.

Articolo 11 - Responsabili esterni del trattamento

Nel caso di trattamento dei dati effettuati per conto di EGAS da soggetti esterni (per esempio, in caso di rapporti contrattuali con soggetti terzi per lo svolgimento di attività istituzionali affidate in outsourcing) i dirigenti delle strutture responsabili del procedimento segnalano al Referente aziendale per la privacy l'eventuale necessità di nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Il Referente Privacy predispone il provvedimento di nomina del Responsabile esterno da parte del Titolare.

Nell'ambito della designazione del Responsabile esterno devono essere fornite, se del caso e di concerto con il dirigente del Servizio Informativo, il RUP o DEC che gestiscono gli aspetti contrattuali dell'affidamento esterno e/o il dirigente della struttura che usufruisce del servizio esternalizzato, istruzioni precise e puntuali relative all'obbligo di dare attuazione alle prescrizioni in materia di nomina degli amministratori di sistema con riferimento allo specifico ambito di operatività affidato.

Deve essere specificato, in particolare, l'obbligo di:

- conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;
- verificare l'operato degli amministratori di sistema, con cadenza almeno annuale, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.

L'atto di nomina del Responsabile esterno viene predisposto in doppio originale a cura del Responsabile del procedimento secondo l'apposito schema approvato con il provvedimento di nomina ed inviato, dopo la firma del titolare ed unitamente alle sue istruzioni, al Responsabile del trattamento dei dati esterno per la sottoscrizione.

Un originale dell'atto di nomina sottoscritto da entrambe le parti viene trattenuto dal soggetto esterno nominato Responsabile, l'altro originale viene conservato agli atti del procedimento. L'elenco dei Responsabili esterni, completo ed aggiornato, è tenuto a cura del Referente privacy aziendale.

In tutti i casi in cui EGAS si avvalga della collaborazione di soggetti esterni per lo svolgimento di attività che comportino il trattamento di dati di titolarità di altre Aziende Sanitarie, il RUP di gara o il dirigente responsabile della struttura competente devono darne immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie interessate affinché provvedano con proprio atto a nominare tali soggetti quali Responsabile del trattamento.

Articolo 12 - Incaricati del trattamento

Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del responsabile, attenendosi alle istruzioni da esso impartite.

La designazione è effettuata per iscritto secondo il modello – allegato 3 ed individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

Spetta ai Responsabili designati individuare, pertanto, tra il personale alle dirette dipendenze, gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartire loro istruzioni e indicazioni pertinenti ed efficaci al fine di garantire la conoscenza di quanto disposto dal presente Regolamento in merito alle finalità dei trattamenti consentiti ed al loro contesto di applicazioni, ai tipi di dati trattati, alle operazioni eseguite.

Un originale dell'atto di nomina sottoscritto da entrambe le parti viene trattenuto dal soggetto Incaricato, l'altro originale viene conservato nel fascicolo del dipendente a cura della SS Gestione Risorse Umane.

L'elenco degli incaricati dei trattamenti, completo ed aggiornato, è tenuto a cura di ciascun Responsabile del trattamento.

Articolo 13 – Censimento dei trattamenti dei dati personali

Ogni Responsabile del trattamento dei dati redige il censimento dei trattamenti dei dati personali effettuati all'interno della struttura di competenza e cura la tenuta del Registro dei trattamenti.

Per ogni trattamento devono essere indicati i seguenti elementi:

- struttura che effettua il trattamento;
- tipologia dei dati trattati;
- finalità;
- descrizione sintetica del trattamento dei dati
- modalità informatica/cartacea o altro tipo di supporto con cui viene svolto il trattamento;
- nominativi degli incaricati;
- ambito della comunicazione/diffusione dei dati

Il Responsabile del trattamento deve comunicare tempestivamente al Referente Privacy i trattamenti dati censiti, aggiornandoli in relazione ad eventuali modifiche intervenute successivamente.

Sulla base delle predette comunicazioni dei Responsabili del trattamento viene effettuata la mappatura dei trattamenti dei dati personali effettuati da EGAS conservata presso il Referente privacy.

Articolo 14 - Amministratori di sistema

Sono definiti come “Amministratori di sistema” le figure professionali alle quali sono conferiti compiti di gestione e/o manutenzione degli impianti di elaborazione dei dati o di sue componenti, nonché altre figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla

protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di software complessi.

Sulla base delle indicazioni di cui al Provvedimento a carattere generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27/11/2008, come modificato dal Provvedimento del 25/6/2009, il personale dipendente che rientra nella definizione di "Amministratore di sistema" può essere quindi classificato nelle seguenti categorie, a seconda delle specifiche funzioni svolte:

- System Administrator;
- Network Administrator;
- Database Administrator;
- Software Administrator.

Per la designazione degli amministratori di sistema interni, la descrizione delle funzioni e degli obblighi ad essi attribuiti, la tenuta dell'elenco degli amministratori di sistema, si rinvia allo specifico Provvedimento adottato su proposta del Servizio Informativo aziendale.

Per la designazione degli amministratori di sistema dei servizi affidati in outsourcing si rinvia all'art. 11.

Articolo 14 - Referente aziendale per la privacy

Il Referente Privacy aziendale è nominato dal Direttore Generale tra i dirigenti amministrativi in servizio.

Il Referente Privacy:

- propone il regolamento aziendale privacy e le eventuali modifiche;
- istruisce gli atti in materia di privacy di competenza del Titolare, salve le misure di sicurezza relative a trattamenti con strumenti elettronici;
- fornisce pareri in materia di privacy al Titolare, ai Responsabili dei trattamenti dati personali e agli Incaricati;
- predispone il provvedimento per la designazione dei Responsabili esterni da parte del Titolare su indicazione dei dirigenti delle strutture responsabili del procedimento;
- mantiene aggiornato l'elenco dei responsabili e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale;
- coordina la rete interna dei referenti privacy delle articolazioni organizzative dell'Ente.

Articolo 16 - Interessato

Per "interessato" si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile e di esercitare il diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti individuati dall'art. 7 del Codice tra cui.

In particolare, l'interessato ha diritto:

1. di conoscere l'origine dei dati personali e le finalità e modalità del trattamento;
2. di ottenere l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Codice; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

3. di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
4. di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Articolo 17 - Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato

I diritti dell'interessato sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità direttamente al responsabile competente del trattamento dei dati, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo e, comunque, indicativamente entro il termine di 15 gg. ma non oltre 30 gg. in caso di giustificato motivo.

Nell'esercizio dei propri diritti l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

I diritti dell'interessato, riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento.

La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato.

Articolo 18 - Riscontro all'interessato

I dati sono estratti a cura del Responsabile del trattamento o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare.

Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.

Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato. L'atto di incarico individua

appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.

Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) del Codice, non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico. Il contributo non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.

Articolo 19 - Informativa

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo 7 del Codice;
- f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 del Codice e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del codice, è indicato tale responsabile.

L'informativa contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del Codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica quando:

- a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

L'informativa di cui è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), d) ed f) del Codice.

Articolo 20 - Informative semplificate

L'EGAS, in quanto azienda sanitaria pubblica, si avvale della modalità semplificata relativa all'informativa per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato

L'EGAS, in quanto soggetto pubblico, si avvale della facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.

L'informativa è fornita in un'unica occasione tramite i moduli predisposti dai Responsabili nell'ambito della instaurazione del relativo rapporto giuridico (es., contratto individuale di lavoro). Qualora il trattamento abbia ad oggetto dati idonei a rivelare lo stato di salute, l'interessato esprime il relativo consenso tramite la stessa modulistica.

L'informativa è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi presso le sedi aziendali e pubblicati nel sito Internet dell'EGAS, in particolare per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.

Articolo 21 - Obblighi di sicurezza

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Il trattamento di dati personali è consentito in base alle misure minime di sicurezza individuate ai sensi degli articoli 34 e 35 del Codice.

⇒ Trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici.

Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, le seguenti misure minime:

- autenticazione informatica;
- adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

- aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale.

Le misure minime di sicurezza relative a trattamenti con strumenti elettronici sono specificate nella policy Egas per l'utilizzo delle risorse informatiche ovvero dai fornitori dei sistemi informatici, nell'ambito della rispettiva competenza, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B) del Codice.

⇒ Trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici

Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito in base alle seguenti modalità:

- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative.

A tale scopo, il responsabile impartisce agli incaricati istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

Il responsabile attiva, gestisce e tiene sotto controllo ed aggiorna un sistema di autorizzazione che consenta ad ogni incaricato di accedere esclusivamente ai dati pertinenti all'attività svolta.

- b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti.

In particolare, quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate

- c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

- d) l'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.

Per le specifiche misure di sicurezza adottate dal Egas si rinvia alla "policy Egas per l'utilizzo delle risorse informatiche" ed alla "Procedura di gestione delle credenziali e dei profili di accesso" approvati con separati provvedimenti.

Articolo 22 – Misure particolari per il rispetto dei diritti degli interessati

L'EGAS adotta idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

Tali misure comprendono, in particolare:

- soluzioni volte a rispettare, in relazione all'erogazione di prestazioni precedute da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
- istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
- soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare dati sensibili;
- rispetto della dignità dell'interessato in ogni operazione di trattamento dei dati;
- previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di prestazioni sanitarie;
- sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale;
- stretta osservanza delle disposizioni previste dal Provvedimento del Garante sulla Privacy del 15 maggio 2014 "Linee guida in materia di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" in materia di pubblicazione dei propri provvedimenti;
- stretta osservanza del Provvedimento del Garante sulla Privacy in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 in caso di dati personali eventualmente trattati mediante sistemi di videosorveglianza.

Articolo 23 – Responsabilità

Di seguito la matrice delle attività per l'individuazione immediata delle responsabilità:

Attività	Direttore Generale	Respons. trattamento	Direttori struttura	Incaricati trattamento	Amministr. di sistema	Referente Privacy aziendale	Dirigente Sistema informat.
Nomina responsabili trattamento dati	R					C	C
Nomina incaricati quando Egas è Titolare		R					
Nomina incaricati quando Egas risulta Respons. esterno	R		C				
Censimento dei trattamenti di cui Egas è titolare		R				I	I
Censimento dei trattamenti quando Egas è Resp. esterno	R	C	C			I	I
Relazione sugli aspetti di sicurezza dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici	I					I	R

Trattamento dei dati di cui Egas è Titolare		R		R	R	I	I
Trattamento dei dati quando Egas è Resp. esterno	R		C	R	R		
Comunicazioni e notificazioni al Garante	R	C				C	C
Consulenza in materia di privacy						R	R (aspetti informatici)
Riscontro agli interessati		R	C				

Legenda:

R = Responsabile C = Collabora I = Informato

Articolo 24 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, alle Direttive di riferimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ed alle altre specifiche normative in materia.

Articolo 25 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del Decreto di adozione.

ALLEGATI:

1. Modello atto nomina Responsabili
2. Istruzioni del titolare ai Responsabili
3. Modello atto nomina Incaricati